

# **I REDDITI ESENTI, SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA O A IMPOSTA SOSTITUTIVA**

I redditi esenti sono disciplinati in modo analitico da più norme.

Sono in genere redditi di natura risarcitoria od assistenziale con particolari finalità sociali.

Si tratta di retribuzioni e compensi, pensioni, sussidi ed elargizioni, borse di studio ed altri redditi.

L'elenco dettagliato dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta definitiva e ad imposta sostitutiva è piuttosto lungo.

## ***Sono redditi esenti:***

- gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
- le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorché non stabili;
- i redditi degli ambasciatori e degli agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia, derivanti dall'esercizio della loro funzione;
- i corrispettivi erogati a studenti universitari a fronte di collaborazioni ad attività connesse ai servizi universitari, eccettuati quelli inerenti ad attività di docenza;
- le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva;
- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio;
- le pensioni sociali;
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici;
- i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00;
- rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte (è esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta) e le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti. Nell'ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Questa autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti, non deve essere riprodotta;
- l'indennità di mobilità per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità per la donna non lavoratrice;
- l'indennità di accompagnamento e gli assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- i sussidi a favore degli hanzeniani;

- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca dall'Enea e dall'ASI;
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates", nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi;
- le borse di studio corrisposte per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita;
- redditi catastali di immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi ecc. di privati, di enti pubblici, di istituzioni e di fondazioni, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile;
- reddito delle unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché monasteri di clausura, se non sono oggetto di locazione, e loro pertinenze.

***Sono redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva:***

- gli interessi sui conti correnti bancari o postali che non sono relativi all'attività d'impresa;
- interessi sui Bot o su altri titoli equipollenti dello Stato (titoli di debito pubblico, ad esempio: buoni del tesoro poliennali);
- gli interessi su obbligazioni quotate;
- i dividendi, gli utili di società di capitali ed enti commerciali se è stata richiesta l'applicazione della ritenuta a titolo definitivo;
- le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni (se il contribuente ha optato per il regime amministrato o quello gestito);
- i proventi delle polizze vita;
- i premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza;
- i premi su giochi d'abilità e rischio (Tv ecc.);
- i concorsi a premi, le scommesse;
- i premi superiori a 51,65 euro, in competizioni sportive;
- i contributi e i premi erogati dall'Unire per soggetti che non esercitano attività d'impresa;
- le rendite corrisposte in Italia dalla Avs svizzera;
- le provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;
- i redditi degli incaricati dalla consegna a domicilio dei giornali, per prestazioni fino a tre ore giornaliere;
- i compensi a stranieri per prestazioni di lavoro autonomo in Italia, per brevetti, diritti d'autore;
- i redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo da 7.500,00 euro fino a 28.158,28 euro.